



Regione Lazio

Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Area Attuazione degli Interventi

Linee di indirizzo per la realizzazione
dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con
disabilità sensoriale anno scolastico 2020-2021

Gestione e Rendicontazione

1. Premessa

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità sensoriale “l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”. E' infatti il primo grande trattato sui diritti umani del XXI Secolo poiché promuove e assicura il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità. Prevede altresì il superamento del vecchio modello medico e assistenziale che identifica la patologia con la persona, a favore di un approccio basato sui diritti umani e su interventi di protezione sociale.

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità in Italia è riconosciuto dalla Costituzione ed è stato sancito fin dal 1992 dalla legge 104 che introduce il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) e il **Profilo Dinamico Funzionale** con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità.

Pertanto il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (alla comunicazione e tiflodidatta) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico, e trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue.

Le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità previste al D.lgs. 66/2017 e s.m.i. tengono conto, tra l'altro, che il diritto all'inclusione scolastica dovrà avvenire tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole per il quale “*si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali*” (cfr art 2 Convenzione ONU).

La Legge 208/2015 (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

La Regione Lazio finanzia il processo di integrazione dell'alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni dell'assistente alla comunicazione e tiflodidatta mirate al miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.

L'assistente per la disabilità sensoriale, dunque, integra la propria attività con quelle di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti all'autonomia ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale, svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Fermo restando l'attenzione ai cambi di ciclo scolastici e le annualità di esame di stato la Regione Lazio, anche sulla scorta della pregressa esperienza, dall'anno scolastico 2019-2020 intende potenziare la fascia scolastica compresa tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ritenendo che in tale fascia di età il rafforzamento delle ore scolastiche di assistenza sensoriale abbia un maggior impatto sia in termini di compensazione del deficit sensoriale sia in termini di socializzazione.

2. Normativa di riferimento

- Costituzione Italiana;
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992;
- Legge 11 maggio 1976, n. 360 – “Statizzazione delle scuole elementari per ciechi”.
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l’attuazione del diritto allo studio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 14/99;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 3 aprile 2001 n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i.;

3. Modalità di gestione

Successivamente alla ricezione della comunicazione di assegnazione delle ore di servizio di assistenza alla comunicazione, gli Istituti Scolastici/Formativi sono tenuti a seguire le seguenti indicazioni di gestione, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio:

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione:

- Avvio delle attività (indipendentemente dall'erogazione effettiva del Servizio di assistenza alla comunicazione che coincide, di norma, con l'inizio dell'anno scolastico);

2. Successivamente all'individuazione dell'Ente e/o personale che svolgerà il servizio:

- Piano di programmazione degli interventi;
- Documentazione relativa al reclutamento del personale;
- All. 8 e nota di debito pari all'80% del finanziamento assegnato per il servizio di assistenza alla comunicazione

Qualora sussistano condizioni per cui gli alunni non frequentino la didattica in presenza, la scuola deve comunicare all'Area Attuazione degli Interventi, la necessità di attivare il servizio di assistenza a distanza, in affiancamento alla Didattica a Distanza.

Nel caso di ritiri o di assenza per malattia prolungata dello studente superiore a 15 gg. consecutivi, **le ore di assistenza alla comunicazione** programmate e non realizzate **potranno essere recuperate o riutilizzate**, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Modalità di rendicontazione.

L'Istituto Scolastico/Formativo, beneficiario del finanziamento per il servizio di assistenza alla disabilità sensoriale, deve tramettere tramite PEC, *entro 60 giorni successivi alla conclusione delle attività, elevabili a 90 giorni in caso di richiesta di proroga della rendicontazione, motivata e debitamente autorizzata dall'Amministrazione*, la documentazione di rendicontazione, tramite la *Domanda di rimborso finale*.

Tale domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione finale di attività;
- Relazione finale sulle attività svolte, a firma del Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Formativa;
- Riepilogo complessivo delle ore effettuate durante il servizio, sottoscritto dal Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Formativa;
- Registro delle presenze dell'Assistente;

- Documentazione relativa alle procedure di reclutamento del personale ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nonché all'affidamento di appalti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D. Interm. n. 44/2001;
- CV del personale utilizzato, sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e copia del documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico;
- Timesheet degli operatori debitamente firmati dagli stessi e controfirmati dal Dirigente Scolastico/Direttore dell'Istituzione Formativa;
- Relazione finale delle attività svolte, firmata dall'Assistente.
- Piano di programmazione degli interventi conclusivo

Tutta la documentazione, debitamente compilata e redatta sulla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, deve essere trasmessa all'indirizzo PEC attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it.

Si specifica che la Richiesta di erogazione saldo e la relativa nota di debito, devono essere emessi e trasmessi *solo* successivamente alla comunicazione del riconoscimento della spesa, da parte dell'Area Attuazione Interventi.

4. Verifiche e monitoraggio

La Regione Lazio ha la facoltà di eseguire controlli e, se necessario, può richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dal diritto al servizio e dovrà rimborsare i costi del servizio già sostenuti.